

Aggiunta n° 3 al Regolamento della PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia del 1° gennaio 2007

conformemente alla delibera del Consiglio di fondazione del 6 giugno 2008

Art. 2 cpv. 2

Fondazione

(2) Il suo scopo è la previdenza per la vecchiaia e l'invalidità per i collaboratori delle imprese affiliate e per i loro superstiti dopo il loro decesso. Sono ammesse come imprese le persone giuridiche di diritto privato e pubblico e le corporazioni di diritto pubblico, che operano come:

1. produttori di energia (elettricità, gas, altre energie);
2. imprese di distribuzione e commercio di energia nonché loro fornitori;
3. imprese di servizio del ramo energetico;
4. imprese specializzate nella ricerca e sviluppo in campo energetico;
5. engineering energetico e altre imprese operanti principalmente nella tecnologia energetica;
6. centrali idroelettriche e altre imprese dell'economia delle acque;
7. società e associazioni del ramo energetico;
8. imprese nate da altre imprese già affiliate (p.e. in seguito a ristrutturazione, scorporo);
9. imprese selezionate di altri settori.

La Fondazione offre la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e a questo scopo è iscritta nel Registro della previdenza professionale.